


[REDACTED]  
Pubblicato il [REDACTED]

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.  
[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

[REDACTED]  
***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data [REDACTED] con cui il 1° C.M.

██████████ è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) a causa di "██████████", della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi i giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il ██████████ del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data ██████████ con cui il 1° C.M.

██████████ è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di ██████████, della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma

nonché

della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il ██████████ dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica ██████████ approvata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vice

RIC.

Direttore Generale con Determinazione nr. [REDACTED] del [REDACTED] il predetto atto di approvazione della graduatoria nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato ed il mancato transito in servizio permanente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il [REDACTED]

1) del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data [REDACTED], con cui il 1° C.M. [REDACTED] è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di “[REDACTED] della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma;

2) della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il [REDACTED] dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica [REDACTED], approvata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vice Direttore Generale con Determinazione nr. [REDACTED] del [REDACTED], il predetto atto di approvazione della graduatoria nonché di tutti gli atti conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato,

nonché

[REDACTED]

della "Relazione tecnica" redatta il [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione, trasmessa con nota prot. [REDACTED] del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Direzione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il [REDACTED]

1) dell'atto recante prot. n. [REDACTED] [REDACTED], notificato al ricorrente in data [REDACTED] con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha comunicato al ricorrente di averlo giudicato, mediante verbale mod. [REDACTED] datato [REDACTED] "permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma" ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 4 giugno 2014, nonché del citato verbale mod. BL/S n. [REDACTED] datato [REDACTED] con cui il ricorrente è stato giudicato "permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma" ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 4 giugno 2014;

2) dell'atto emanato dal Comando Brigata Alpina Taurinense - [REDACTED] Alpini con il quale è stata data comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1, del D. Lgs. 66/2010 per riforma ai sensi della lettera G, comma 1, del D.M. 4.6.2014;

3) del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Cecchignola, comunicato al ricorrente in data [REDACTED] con cui il 1° C.M. [REDACTED] è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di "[REDACTED] della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti

[REDACTED]

impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma;

4) della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il [REDACTED] reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica [REDACTED] approvata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vicedirettore Generale con Determinazione nr. [REDACTED] del [REDACTED] provazione della graduatoria nonché di tutti gli atti conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato,

nonché

della “Relazione tecnica” redatta il [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione, trasmessa con nota prot. [REDACTED] in data [REDACTED] del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Direzione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con il ricorso introduttivo l'odierno esponente – Primo Caporal Maggiore (VFB4) arruolato nell'Esercito Italiano dal [REDACTED] – impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento con cui veniva disposta nei suoi

██████████.

confronti la riforma per inidoneità al servizio militare incondizionato – S.M.I. –, poiché affetto da “██████████ trattato con chemio-immunoterapia secondo schema R-ABV”, scoperto nel ██████████ e a seguito del quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

1.2 Il ricorrente rappresentava che dal ██████████ partecipava a missioni internazionali in zone teatro di operazioni belliche e in relazione alle quali doveva prestare la propria attività in condizioni igienico-sanitarie ed ambienti contaminati da sedimenti di polveri contenenti nano-particelle di metalli pesanti causate dallo scoppio dei proiettili all’uranio impoverito; in analoghe condizioni di esposizione in ambienti contaminati operava altresì per varie esercitazioni effettuate presso poligoni militari italiani.

1.3 Successivamente, all’odierno esponente veniva diagnosticato un ██████████ seguito del quale intraprendeva vari cicli di chemioterapie terminati con la remissione completa della malattia tumorale.

Tuttavia, in data ██████████ l’Ospedale Militare di Roma Cecchignola giudicava non inidoneo al s.m.i. il ricorrente sulla base del predetto ██████████, pertanto, disponeva suoi confronti la riforma dal servizio.

2. L’odierno esponente proponeva quindi ricorso alla Commissione Medica di seconda istanza; con il ricorso in epigrafe impugnava quindi il provvedimento dell’Amministrazione domandandone l’annullamento e chiedendo in via istruttoria l’acquisizione di ogni documento e/o elemento utile ai fini della controversia, nonché avanzando richiesta di CTU in contraddittorio tra le parti.

Questi gli articolati motivi di ricorso:

*I- Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l’assenza della riscontrata patologia, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione della*

lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131). Illegittimità e/o eccesso di potere della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti dall'Amministrazione per violazione dell'art. 97 Cost. (violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e ragionevolezza), violazione e falsa applicazione dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246, eccesso di potere per inattendibilità, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, errore sui presupposti, incongruità, irragionevolezza, sviamento.

*Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa).*

L'odierna intimata avrebbe giudicato il ricorrente non idoneo al s.m.i. e successivamente riformato sulla base di presupposti inesistenti e totalmente errati, scaturiti da un travisamento della situazione di fatto, ritenendo la patologia ancora esistente mentre il ricorrente non risulta essere affetto da alcuna patologia tumorale. Il provvedimento risulterebbe altresì manifestamente arbitrario oltre che illogico, incoerente, incongruo e manifestamente ingiusto con riferimento al certificato di visita specialistica ematologica eseguita presso l'Ospedale A. Cardarelli di Napoli che documenterebbe, nel ricorrente, la remissione della malattia.

Inoltre, il provvedimento sarebbe stato adottato a seguito di un'errata valutazione diagnostica: difatti, il Dott. G. Marcello ed il Dott. Filonzi, a seguito di visita specialistica effettuata sul ricorrente, ne avrebbero riscontrato la perfetta idoneità. Infine, l'Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento impugnato operando un vago riferimento all'art. 582 del DPR 90/2010, omettendo di specificare in quale fattispecie codificata dal predetto articolo rientri la presunta patologia sofferta dal ricorrente.

II- *Eccesso di potere per incoerenza, incongruità, ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 243/2006. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 215/2001. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 955 del D. Lgs. 10 marzo 2010 n. 66. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o omessa applicazione della nota dell'8 ottobre 2009 del Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito – Dipartimento di Sanità, errore sui presupposti, incongruità, irragionevolezza, difetto e/o apoditticità della motivazione.*

Il provvedimento risulterebbe adottato in falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 215/2001 e dell'art. 6 del D.P.R. nr. 243/2006, in quanto l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per il riconoscimento dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006, proposte dal ricorrente, ed in pendenza delle quali non avrebbe potuto disporre la riforma ma attendere la definizione del procedimento.

L'Amministrazione avrebbe altresì violato l'art. 955 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 per aver riformato il ricorrente, impedendogli di transitare in s.p.e., stante la possibilità per i volontari - che perdono l'idoneità - di permanere in servizio fino al termine della ferma in mansioni compatibili.

3. Con atto meramente formale si costituiva in giudizio l'intimata Amministrazione.

4. Con Ordinanza cautelare n. [REDACTED] la Sezione disponeva verifica tesa ad accertare la sussistenza o meno della patologia in questione nonché la idoneità o meno al servizio militare dell'interessato; ordinava, altresì, all'intimata Amministrazione di depositare relazione circa il ricorso proposto dal ricorrente alla Commissione medica di seconda istanza, nonché lo stato del procedimento avviato per il proscioglimento e di quello per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia in questione e dei benefici ex DPR 243/2006.



5. In ottemperanza all'ordinanza *de qua*, in data [REDACTED], il Ministero dell'Interno depositava verifica con cui adempiva alle incombenze istruttorie.

6. La Commissione Medica evidenziava che il ricorrente non presentava esiti della malattia ed era in remissione clinica, sebbene non risultasse guarito in quanto in fase iniziale di follow-up volto a escludere ricadute o la comparsa di seconde neoplasie.

7. In data [REDACTED], il ricorrente presentava motivi aggiunti coi quali, riproducendo le medesime censure del ricorso introduttivo, impugnava la graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito [REDACTED] approvata nelle more dell'esecuzione dell'Ordinanza n. 4 [REDACTED], in cui il ricorrente si classificava al posto n. 100 su 230 totali previsti.

Sotto ulteriore profilo deduceva:

*Violazione e/o erronea interpretazione del Decreto del Ministro della Difesa 23.04.2015 in relazione alla violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 215/2001 e dell'art. 930 del D.Lgs 15.03.2010 n. 66.*

L'adozione da parte dell'intimata Amministrazione del provvedimento gravato avrebbe impedito al ricorrente la possibilità di immettersi nei ruoli del personale volontario in servizio permanente, sebbene lo stesso sia risultato vincitore; invero, il provvedimento di congedo avrebbe precluso nei confronti del ricorrente l'applicazione dell'art. 930 del D. Lgs 15.03.2010 nr. 66.

8. Con memoria depositata in data [REDACTED] il ricorrente, nel riportarsi ai propri precedenti scritti difensivi, contestava le risultanze della relazione depositata a seguito di verifica da parte della Commissione Medica; in particolare rilevava che quest'ultima non si esprimeva circa la sussistenza dell'idoneità al servizio militare dello stesso.

9. In data [REDACTED] il Ministero della Difesa ottemperava all'ordinanza n. [REDACTED] producendo relazione in cui comunicava la pendenza dei procedimenti

██████████  
concernenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il riconoscimento dello *status* di equiparato alle vittime del dovere.

10. In data ██████████ il ricorrente depositava documentazione.

11. Successivamente, in data ██████████ l'Amministrazione depositava relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del ██████████ in cui, con riferimento al giudizio di permanente non idoneità al s.m.i. del ricorrente, si rilevava che alla voce "tumori maligni" di cui alla lett. G) comma 1 del D.M. 04.06.2014, non sono da ritenersi escluse le forme in remissione clinica.

12. Con motivi aggiunti del ██████████ ricorrente reiterava le censure svolte e, in particolare, contestava integralmente il contenuto della predetta relazione tecnica.

13. Con ulteriori motivi aggiunti del ██████████ l'odierno esponente impugnava quindi l'atto con cui l'Amministrazione gli comunicava che, con verbale dell'██████████ lo ██████████ veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma, nonché l'avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta per riforma.

14. Alla Camera di Consiglio del ██████████ fissata per la discussione dell'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, il difensore del ricorrente dichiarava a verbale che il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, nonché quello per il riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere, si erano conclusi con il diniego delle richieste attoree.

Con Ordinanza Cautelare n. ██████████ la Sezione accoglieva la predetta istanza cautelare, considerato che, in sede di verifica, la Commissione Medica incaricata aveva ritenuto che il ricorrente fosse in fase di remissione clinica senza tuttavia considerarsi guarito in quanto attualmente in fase di follow-up; e che, tuttavia, appariva preponderante l'interesse del medesimo alla permanenza in servizio, tenuto conto che tutti i profili precauzionali potevano osservarsi col temporaneo impiego in mansioni compatibili con le esigenze di doverosa precauzione.

15. Alla pubblica udienza del ██████████ il difensore della parte ricorrente

██████████

rappresentava che, nelle more, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui trattasi, era stato definito con decreto di rigetto, n. ██████████, impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso ██████████ l'attualità pendente. Il Collegio tratteneva, quindi, la causa per la decisione.

## DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il ricorrente veniva riformato dalla ferma prefissata a causa di un tumore maligno classificato come ██████████

1.1 Con il primo atto di motivi aggiunti, depositato il ██████████, il ricorrente ha impugnato altresì la graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il ██████████ cui lo stesso si classificava al posto n. 100 su 230 totali previsti, per non aver potuto transitare nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della dichiarazione di inidoneità al servizio militare incondizionato e del mancato transito in servizio permanente.

1.2 Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato il ██████████, l'odierno esponente si è altresì gravato avverso la relazione tecnica redatta il ██████████ dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, che riteneva corretto il giudizio di permanente non idoneità al s.m.i. del ricorrente, adducendo a motivazione che le forme in "remissione clinica" non sarebbero da ritenersi escluse dalla voce "tumori maligni" di cui alla lett. G) comma 1 del D.M. 04.06.2014.

1.3 Con il terzo ed ultimo atto di motivi aggiunti, depositato il ██████████ il ricorrente si è gravato avverso il verbale dell'8.8.2018 con cui il Comando Sanità e Veterinaria lo ha giudicato "permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma", e l'atto del Comando Brigata Alpina ██████████ Reggimento Alpini di comunicazione dell'avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta per riforma.

2. Il Collegio, quanto al ricorso introduttivo del presente giudizio, ad un non più

████████████████████

sommario esame del gravame, nel confermare l'orientamento assunto durante la fase cautelare, lo ritiene fondato nei termini di seguito indicati.

3. La lettera G, comma 1), dell'art. 582 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) prevede che sono causa di non idoneità "Neoplasie. - I tumori maligni"; infatti l'art. 582 lettera g), punto n. 1 del DPR 15.03.2010 n. 90 recita testualmente: "Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: 1) i tumori maligni".

Il ricorrente denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché gli atti impugnati con motivi aggiunti per illegittimità derivata, in quanto viziati da eccesso di potere ed illogicità nonché travisamento di fatto da parte dell'Amministrazione, che avrebbe fondato le proprie decisioni sull'erroneo presupposto della persistenza della patologia tumorale, la quale, di contro, non risulterebbe all'attualità sussistente.

3.1 Orbene, a seguito di verifica disposta con Ordinanza Cautelare n. ██████████ del ██████████ la Commissione Medica incaricata rilevava che *"il Sig. ██████████ che ha effettuato il protocollo chemioterapico standard ██████████ associato ad un farmaco monoclonale ██████████ ultimato nel giugno ██████████ sebbene sia in fase di remissione clinica, non possa tuttavia ritenersi guarito in quanto attualmente ha appena iniziato la fase di follow-up."*

Nel caso all'odierno esame, dunque, il ricorrente risulta in una situazione clinica di iniziale follow-up con controlli trimestrali volti ad escludere il ripresentarsi della patologia.

3.2 Tuttavia, il Collegio deve in proposito rammentare che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la condizione di follow-up non si identifica con lo stato patologico tumorale, trattandosi di controlli periodici cui devono essere sottoposti tutti i pazienti che abbiano sofferto di tale patologia (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 26 aprile 2019, n. 5276).

Sempre in tal senso, in una vicenda analoga questo Tribunale ha espressamente

[REDACTED]

affermato che *“Benché la patologia insorta sia stata trattata con adeguate terapie (...), all’esito delle quali la malattia è in fase di remissione completa e in follow-up clinico, tuttavia tale condizione non può essere equiparata alla guarigione dalla patologia neoplastica, predicabile esclusivamente a fronte di una remissione clinica completa che si protragga per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale assunto non contrasta con gli accertamenti richiamati dal ricorrente, che hanno rappresentato lo stato di remissione attuale della patologia tumorale, postulando, tuttavia, che la guarigione completa possa essere affermata, in considerazione della tipologia della malattia, solo dopo il decorso di un lasso di tempo che consenta di ritenere superato il rischio di ricadute (...).”* (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I ter, 12 gennaio 2017, n. 489).

3.3 Pertanto, coerentemente con quanto finora esposto, con Ordinanza Cautelare n. [REDACTED], la Sezione sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati al fine del temporaneo impiego dello [REDACTED] in mansioni compatibili, ravvisando preponderante l’interesse alla permanenza in servizio dello stesso. La pronuncia aderiva all’orientamento più volte richiamato dal Consiglio di Stato, secondo cui l’interesse alla permanenza in servizio appare preponderante, pur tenuto conto che tutti i profili precauzionali possono osservarsi col temporaneo impiego in mansioni compatibili ad esigenze di doverosa precauzione (Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 709/2018).

Tuttavia, pur essendo in fase di remissione completa, l’odierno esponente è stato, dapprima dichiarato “permanentemente non idoneo al S.M.I.”, e poi “riformato”, e non consta che venisse ricollocato in mansioni differenti e compatibili, come richiesto dalla richiamata pronuncia della Sezione.

4. Tanto considerato, va altresì rammentato che *“L’accertamento di malattia in corso, pure astrattamente inquadrabile tra le cause di non idoneità, in assenza di una parallela concessione di periodo di temporanea inabilità al fine di verificare la successiva completa guarigione dalla stessa, non può legittimamente assurgere ad*

idoneo presupposto di fatto dell'emanando giudizio sanitario di permanente non idoneità al s. m. i., che, all'evidenza, presuppone, invece, l'irreversibilità della imperfezione e/o infermità" (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis n. 432/2009; 3 giugno 2008, n. 5380); e che "la necessità di un congruo periodo di sorveglianza, cui dovrà sottoporsi il ricorrente in funzione esclusivamente preventiva onde scongiurare eventuali recidive, non esclude che il medesimo sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica, per essere ormai eradicata la neoplasia che lo aveva colpito. Del resto la "remissione completa" non si identifica con la condizione di "malattia quiescente", né tale ultima definizione è appropriata a definire lo stato attuale del paziente, in quanto non è al momento possibile dimostrare in alcun modo la persistenza di malattia" (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 13 giugno 2018, n. 6623). Nel caso all'odierno esame, il ricorrente è stato valutato in "fase di remissione clinica" e, non coincidendo tale condizione clinica con una situazione di malattia quiescente, ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'intimata Amministrazione e in questa sede impugnati con l'epigrafato ricorso.

5. Per tutto quanto sopra esposto, appare evidente come l'Amministrazione abbia agito illegittimamente, effettuando una erronea valutazione della situazione del ricorrente e travisando la situazione di fatto, stante l'assenza, allo stato, della riscontrata patologia; i provvedimenti impugnati con il ricorso, e quelli da essi derivati, sono dunque viziati da errore nel metodo di accertamento nonché da illogicità ed erroneità della motivazione.

6. Sotto concorrente, ulteriore profilo, risultano fondate censure con cui l'odierno esponente denuncia la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 215/2011, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale" nonché dell'art. 6 del D.P.R. n. 243/2006, quale regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati.

6.1 L'art. 13 del d.lgs. 215/2011 testualmente recita che *‘I volontari in ferma*

██████████

*prefissata, che perdono l'idoneità fisio-psicoattitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio".* L'Amministrazione, dunque, non poteva procedere con la riforma del ricorrente, ai sensi del ripetuto art. 13 del d.lgs. 215/2001, fin quando non si fosse concluso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, né poteva definitivamente riformarlo, dovendo invece consentirgli la permanenza in servizio fino alla definizione del procedimento medesimo.

6.2 Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ha riformato lo ██████████ nonostante la pendenza del procedimento suddetto (oltre che del procedimento per il riconoscimento dello *status* di equiparato alle vittime del dovere di cui al D.P.R. 243/2006), come comprovato dalla relazione dell'Amministrazione del ██████████, che testualmente riferiva: *"(...) le procedure sinteticamente riepilogate sono ancora in corso di perfezionamento"*.

6.3 In tal modo, come dedotto dall'odierno esponente, l'Amministrazione ha violato anche l'art. 955 (dal titolo "impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio"), punto 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per il quale: *"I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio"*.

Tale disposizione normativa tutela i volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, fino alla completa definizione del procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio; e il procedimento in questione, all'epoca dei fatti, era ancora pendente, e nemmeno attualmente può dirsi definito, stante la pendenza del relativo giudizio di impugnazione dinanzi a questa Sezione, come rappresentato nella narrativa in fatto della presente decisione.

6.4 Il provvedimento di riforma impugnato, avendo precluso al ricorrente, di permanere - sia pure in via transitoria, pendente il procedimento in questione - in servizio fino al termine della ferma in mansioni compatibili ovvero di essere ammesso alle successive rafferme, ha comportato l'illegittimità degli atti gravati con il ricorso, e tutti gli atti derivati. Ciò tanto più in quanto, nella graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il [REDACTED], approvata nelle more dell'esecuzione dell'Ordinanza della Sezione n. [REDACTED] il ricorrente si è classificato al posto n. [REDACTED] totali previsti.

7. Sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di interesse. Restano salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

8. Quanto ai plurimi motivi aggiunti, successivamente proposti avverso la predetta graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il [REDACTED], rileva il Collegio che il presente gravame risulta notificato, oltre che all'Amministrazione della Difesa, ai soli controinteressati [REDACTED]

E' pertanto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati nel presente giudizio, ravvisabili nei concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito *de qua*, ordinando alla parte ricorrente la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici



proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa di:

- un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 45 (=quantacinque) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

Per il prosieguo della discussione si fissa l'udienza pubblica del

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato da plurimi motivi aggiunti, così provvede:

- quanto al ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto di interesse;
- quanto ai motivi aggiunti del [REDACTED] ordina gli incumbenti di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

Rinvia per il prosieguo della discussione alla udienza pubblica del [REDACTED]  
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alla parte ricorrente e all'Amministrazione resistente, anche presso la sede reale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

██████████  
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.